

norma dovrebbe essere di volta in volta risolto in funzione della capacità che il giudice avrà di adattare questa norma alle fattispecie concrete, giungendo anche a dire che l'emenda che l'articolo 27 della Costituzione pone quale una delle finalità della pena, cioè il fine rieducativo, può ritenersi compromessa per la sola circostanza del carattere rigido impresso alla pena medesima dalla legge.

Questi stessi principi sono stati poi ribaditi ancora con una notissima sentenza, espressa in punto di patteggiamento nel 1990, con la quale la Corte aprì la strada all'introduzione del magistrato come terzo soggetto della definizione patteggiata della pena. Si partiva infatti dal presupposto che proprio la impossibilità del magistrato di incidere direttamente sulla quantificazione della pena concordata precedentemente tra pubblico ministero e imputato ledesse il principio più generale che atteneva proprio all'articolo 27, e non a caso la Corte costituzionale ricondusse la necessità di estendere al terzo soggetto — il magistrato — la possibilità di partecipare a questa sorta di patto che atteneva alla determinazione della pena all'interno del riferimento normativo dell'articolo 27 della Costituzione, sostenendosi — ed è questo il dato principale — che la verifica della capacità della pena di assolvere la sua funzione emendativa ovvero rieducativa non atteneva solo alla fase esecutiva, ma allo stesso momento della quantificazione della pena nella fase cognitiva, di talché anche in quella sede doveva mantenersi il principio generale della discrezionalità nella quantificazione della pena da parte del magistrato, che era fondamentale perché si realizzasse appieno il dettato costituzionale.

Questa norma, onorevoli colleghi, signor relatore, non solo nella parte in cui irrigidisce il procedimento attraverso il quale automaticamente si devono applicare determinate norme, laddove sia sostituito al termine « può », previsto nel testo originario della norma, il termine « deve », previsto nell'attuale testo, ma anche laddove impone aumenti necessari in presenza di una particolare condizione

sogettiva che si chiama recidiva, senza conferire al giudice la possibilità, come adesso, di valutare se quell'aumento di pena può essere compensato dal raffronto con altre attenuanti ovvero senza consentire al giudice di introdurre questo aumento di pena nel quadro complessivo di una quantificazione che, comunque, è sempre a lui rimessa, integra a tutti gli effetti una violazione sulla quale non insisterò particolarmente ma che propongo a quest'aula e al relatore come materia di riflessione, perché credo che su di essa l'Assemblea debba svolgere una riflessione più approfondita.

La seconda questione che intendo prospettare attiene alla compatibilità di questo provvedimento con altri provvedimenti all'esame di quest'Assemblea e postula una richiesta che rivolgo al signor relatore e alla maggioranza, vale a dire di sospendere l'esame di questo provvedimento per valutarlo complessivamente con altri due provvedimenti che attualmente sono all'esame della Commissione e che hanno identico oggetto, anzi, hanno un oggetto molto più ampio che tuttavia ricomprende in modo identico ciò di cui oggi si sta discutendo. Mi riferisco al provvedimento a firma Finocchiaro, Violante ed altri che reca l'epigrafe di modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e soprattutto 26 luglio 1975, n. 304, ordinamento penitenziario, quello stesso ordinamento penitenziario che si vuole modificare in termini più rigidi con il presente provvedimento. Si tratta di un provvedimento all'interno del quale sono ampiamente ricomprese tutte le problematiche che oggi si pongono con la proposta in esame (dalla sospensione condizionale della pena, alla detenzione domiciliare, all'affidamento in prova al servizio sociale, alle altre misure alternative), alle quali si fornisce una determinata soluzione.

Il secondo provvedimento è la proposta di legge (leggo la prima firma) Cento ed altri (in realtà, si tratta di molte proposte di legge già riunite: Butti, Cossutta, Pisapia ed altre), attraverso cui si vuole introdurre nel sistema penale una nuova disciplina di tutte le misure alternative alla detenzione;

di ciò sono stato nominato relatore. Non ne faccio una questione di carattere personale, figuratevi; ne faccio una questione di organicità della legislazione e di organicità della proposta a questa aula.

Infatti, sarebbe veramente antipatico se, oggi, proponessimo una piccola modifica che attiene alla recidiva, che attiene alla valutazione delle attenuanti generiche o che attiene, comunque, all'aumento di pena (e che comporta altrettante piccole modifiche a cascata in tutto l'ordinamento penale sostanziale, soprattutto nell'ordinamento penitenziario) e se, domani, nell'affrontare questo problema in un quadro più ampio, dovessimo constatare che tutto ciò che abbiamo fatto è frutto di fretta che, come ognuno sa, produce spesso (mia nonna diceva i gattini ciechi) frutti acerbi.

Un'altra perplessità nasce dal fatto che il signor ministro ha messo in piedi la commissione Nordio, che sta affrontando tutti i problemi penali sostanziali. Vorrei conoscere su ciò il parere del signor ministro e del Governo, perché, oggi, non possiamo consentire di introdurre una modifica del codice penale, una piccola modifica, se volete, ma destinata ad incidere sostanzialmente nella complessità della sistematica della pena, quando potremmo avere di fronte una proposta governativa differente che potrebbe ridisegnare complessivamente, in termini diversi, questa stessa materia.

Allora, mi domando che fretta ci sia di affrontare questo problema e di portarlo all'esame dell'aula. Non voglio essere immotivatamente sospettoso né accedere a tutta quella serie di valutazioni ipotetiche però mi trovo di fronte a dei fatti che inducono qualsiasi persona di normale prudenza ad elevare a sospetto tutto quello che stiamo facendo, anche perché abbiamo visto troppi provvedimenti strumentalmente utilizzati in quest'aula.

Non è la prima volta che ci troviamo a discutere di provvedimenti che abbiamo ritenuto illegali, che la minoranza di quest'aula ha ritenuto viziati di illegalità ed inseriti all'interno di provvedimenti che, sotto il profilo formale, erano ineccepibili. Non mi si venga a dire che questo è un

provvedimento sacrosanto: si può discutere nel merito ma, finché il problema rimane in questi termini, ognuno resta della sua idea ma con un rispetto reciproco infinito. Non voglio ripetere le strade del falso in bilancio, che era stato inserito come norma surrettizia all'interno della proposta Mirone, che rappresentava una revisione più ampia; non voglio ritrovarvi a discutere nuovamente nello stesso sistema delle rogatorie, norme che avevano inserito — tutti noi le ritenemmo discutibili anche sotto il profilo etico — all'interno della ratifica di un trattato tra l'Italia e la Svizzera; non voglio ripercorrere la stessa strada già percorsa con il cosiddetto lodo Schifani, che era stato introdotto, nell'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione a prima firma Boato, con una specularità che lascia sconcertati.

Infatti, anche in quel caso era stato presentato un emendamento in Commissione, era stato ritirato perché la minoranza aveva alzato gli scudi ma, poi, era stato ripresentato in altra sede, anche se con forme diverse. Allora, ritengo che quel sospetto ci venga indotto dal fatto che in questo provvedimento l'emendamento Pepe è stato già presentato. Si dirà che oggi non è stato ripresentato, ma in una dichiarazione resa oggi alle agenzie l'onorevole Pepe ha detto che per ora gli è stato detto di non ripresentarlo ed insiste nel dire che quell'emendamento è sacrosanto e va presentato.

Sono disponibile ad affrontare la discussione del provvedimento in esame con lo stesso spirito con il quale ho iniziato, con lo spirito costruttivo che è stato introdotto dal signor relatore e che è stato enunciato dall'onorevole Vitali, però credo che per discutere serenamente la maggioranza debba impegnarsi formalmente a non introdurre all'interno del provvedimento elementi di distorsione quali troppe volte in quest'aula siamo stati abituati a vedere. Se ci fosse un impegno di questo tipo, la discussione potrebbe rappresentare posizioni diverse ma essere costruttiva perché su di essa potremmo confrontarci con quella serenità di spirito che ha sempre contraddistinto i nostri

rapporti quando le valutazioni si sono attenute strettamente agli interessi complessivi. Tuttavia, non si potrà chiedere uno spirito di questo tipo se gli interessi che sottostarranno a questo provvedimento non saranno quelli della collettività.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi, sono sostanzialmente d'accordo con le argomentazioni svolte e sviluppate in modo così chiaro, netto e appassionato dal collega Fanfani.

Soltanto su un suo giudizio non mi sento di esprimere analoga adesione, e precisamente laddove il collega Fanfani ha definito la proposta di legge Cirielli una proposta di poca importanza, ancorché ricca di significato giuridico e politico. Io credo, viceversa, che la proposta Cirielli, per la cultura che la sottende, per la cultura giuridica che esprime, sia una proposta di legge assai grave che introdurrà, qualora venisse approvata, elementi gravi di distorsione del nostro diritto penale e modifiche negative e peggiorative della nostra disciplina penitenziaria.

Io sono convinto di una cosa, Presidente, colleghi, che in tempi di ordinaria amministrazione della giustizia, in tempi normali, l'atto Camera 2055, di cui ci stiamo occupando, mai avrebbe trovato approdo presso le aule del Parlamento italiano. Credo che gli ostacoli sarebbero stati enormi; penso che le opposizioni sarebbero state insormontabili. Certo, la proposta Cirielli sarebbe stata depositata presso le segreterie parlamentari come espressione di una bandiera, di una buona bandiera della destra, peraltro anche abbastanza datata e antica, giacché non ho difficoltà alcuna a riconoscere che la destra italiana del 2003 su questi temi qualche piccolo passo in avanti lo ha fatto di sicuro. Oggi, questa sera, nel dibattito generale, io ho ascoltato il Governo, che quella bandiera della destra ha abbracciato, impugnato senza colpo ferire, ma soprattutto ho ascoltato l'autorevolissimo

capogruppo della Commissione giustizia del maggior partito presente in Parlamento esprimere giudizi sostanzialmente positivi su questa disciplina. Ciò, devo dire, mi sconcerta non poco. Invero, ho quella minima anzianità di servizio parlamentare che mi fa comprendere assai bene che quando la politica non raggiunge vette eccelse in genere si dice ciò che non si pensa e si pensa ciò che non si dice.

**GIUSEPPE VALENTINO,** *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Ma non l'onorevole Vitali!

**FRANCESCO BONITO.** Ciò nondimeno, a fronte della disciplina proposta dal collega Cirielli e da altri colleghi di Alleanza nazionale, ascoltando il rappresentante di Forza Italia che, a nome del maggior partito di Governo rappresentato in Parlamento, esprime il giudizio che l'onorevole Vitali ha espresso su quella disciplina, beh, io devo dire che c'è materia politica di riflessione profonda. Ma perché sostengo e dico che la proposta dell'ottimo collega Cirielli — collega che peraltro io stimo per il garbo, la buona educazione, il modo con il quale svolge il suo lavoro —, a mio avviso, null'altro è che una bandiera datata della destra e mai sarebbe approdata in Parlamento se non vi fossero ragioni peraltro soltanto accennate in questa sede?

Io credo che le camere penali del nostro paese — noi abbiamo, peraltro, una cospicua rappresentanza parlamentare di provenienza dalle camere penali come il presidente della Commissione giustizia, che è stato presidente delle camere penali, l'onorevole Ghedini, che ne è stato il segretario, e l'onorevole Gironda Verardi, che è stato presidente delle camere penali pugliesi —, che sono sempre state molto attente rispetto a tutti gli interventi del nostro Parlamento, mai e poi mai avrebbero accettato e consentito un imbarbarimento del processo quale costituisce e determina la proposta Cirielli. Credo ancora che mai questo provvedimento sarebbe approdato in Assemblea perché, vivaddio, c'è uno stadio dell'evoluzione

teorica, dottrinarica e giurisprudenziale del diritto penale che è tutta contrastante con la cultura e i principi che sorreggono la proposta al nostro esame. C'è un grado forte di maturità culturale della nostra democrazia e della nostra scienza giuridica che, in qualche modo e in qualche misura, vengono, potrei dire, offese da alcune discipline particolari di cui, di qui a poco, ci occuperemo. Poi c'è, come bene ha detto il collega Fanfani, la nostra Costituzione, baluardo di democrazia, argine di alta cultura sociale, solidale e giuridica.

Ma perché esprimo un giudizio così negativo sulla proposta Cirielli? Le regole della dialettica in questo momento mi impongono di passare dalla conclusione alla motivazione ed è, quindi, il momento di ricordare, ancorché sinteticamente, in che cosa consiste la proposta Cirielli. Tale proposta, in primo luogo, parte dalla recidiva reiterata che, giova ricordarlo, è l'istituto giuridico con il quale si qualifica la persona che ha commesso un reato nel momento in cui ne compie un altro; faccio un esempio: io ho ingiuriato il mio vicino di casa e, per questo, su querela, sono stato condannato; se un anno dopo torno ad ingiuriare il mio vicino di casa, secondo le formule codicistiche, io sono un imputato recidivo, peraltro in una situazione di ulteriore maggiore gravità perché sono un recidivo infraquinquennale che ha commesso un reato di analoga natura: ho ingiuriato due volte. Ebbene, per persone ed ipotesi siffatte — è chiaro che il modulo e lo schema lo posso applicare all'omicidio, al furto, alla rapina, ma qui non v'è distinzione alcuna —, il testo della proposta di legge Cirielli ed altri prevede che non si possa applicare l'istituto delle attenuanti generiche: il giudice deve condannare alla pena che ritiene di giustizia ma non può introdurre, come elemento di determinazione della pena, le attenuanti generiche le quali sono un istituto introdotto nel nostro ordinamento nel 1944 (la data e l'anno non sono casuali) giacché allora si pensò che fosse necessario dare al nostro ordinamento penale la possibilità di esprimersi in termini di maggiore umanità

rispetto ai modi e ai termini attraverso i quali lo stesso ordinamento penale si era espresso all'epoca del fascismo e della dittatura che rese il governo del paese nel famoso ventennio.

Ebbene, questo è un ritorno alle origini — mi rivolgo con molta simpatia all'amico e collega Cirielli —; infatti, si tende a limitare l'introduzione nell'ordinamento, testé ricordata, delle norme sulle attenuanti generiche, introduzione che fu salutata dalla dottrina, dalla pratica e dagli operatori con grande, vivo e convinto entusiasmo.

È — ribadisco — un modo di tornare alle origini.

Sempre per i recidivi reiterati — questi « fior di mascalzoni »! — è, altresì, previsto che il giudice, nell'emanare una sentenza con giudizio di colpevolezza, non possa più come oggi usare della discrezionalità, ossia apprezzare gli elementi aggravanti e attenuanti, così adottando un giudizio, ad esempio, di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti o ritenendo, viceversa, sussistenti le aggravanti senza premiare, invece, le eventuali attenuanti. Quando si tratti di recidivi reiterati — chi, in ipotesi, abbia ingiuriato più volte —, ebbene, in tali casi, la pena deve essere determinata senza giudizio di prevalenza e soltanto tenendo conto dell'aumento cospicuo di pena previsto dall'ordinamento per i recidivi. Aumento ulteriormente aggravato rispetto all'attuale disciplina; difatti, il terzo elemento caratterizzante, strutturale della proposta è quello, appunto, di aggravare sul piano sanzionatorio il regime della recidiva. Oggi, come è noto, sono previsti aumenti di pena rimessi alla determinazione ed alla discrezionalità del giudice: fino ad un terzo, a due terzi, ad un sesto. La proposta prevede, viceversa, un'applicazione secca: se sussista recidiva, il magistrato non ha potere discrezionale: l'aumento deve essere « secco », quello previsto dalla legge. Non « fino a »; non « da un giorno fino ad un sesto »: l'aumento deve essere e rimanere quello tassativamente stabilito.

Vi è poi un forte ridimensionamento della cosiddetta legge Gozzini, per quasi

unanime riconoscimento una grande legge che ha molto bene funzionato; ebbene, sempre per i recidivi reiterati, sono previsti maggiori requisiti per l'applicazione dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione anticipata. E dell'applicazione di tali istituti si può godere soltanto una volta.

Vi è poi la disciplina sugli stupefacenti; materia, questa, nella quale la recidiva, non dico che sia un classico, costituisce un elemento strutturale. È assai difficile trovare violazioni della legge sugli stupefacenti che non vengano reiterate da parte della stessa persona. In tal caso, sussiste un atteggiamento culturale, un modo di porsi di fronte a questo gravissimo fenomeno; ebbene, in tale caso — quanto alla sospensione dell'esecuzione della pena per il detenuto che sia detenuto, appunto, per violazione della disciplina sugli stupefacenti —, sono previste delle restrizioni. Per l'affidamento in prova, i requisiti sono aggravati; inoltre, anche in tale caso, l'istituto può essere applicato soltanto una volta.

Anche circa le modifiche apportate alla cosiddetta legge Simeone, si ripercorre lo stesso schema propositivo: requisiti maggiori e restringimento delle ipotesi in cui è possibile avvalersi della disciplina di favore.

Dunque, ciò posto, credo che le premesse dalle quali avevo preso le mosse nel mio intervento, trovino in tale ambito una loro palese conferma in quanto la cultura che sottende queste scelte è la seguente. Abbiamo, in primo luogo, un forte restringimento della discrezionalità del magistrato nel momento in cui valuta il caso concreto e individua quale sia la pena giusta da applicare ad esso. È noto a tutti — ed è ancor più noto agli operatori del diritto — che il diritto penale, da 200 anni, percorre in modo evolutivo la strada della individualizzazione della pena. Vale a dire, la strada tesa ad ottenere, per il caso concreto, il maggior grado di equità e di giustizia.

Pietro Nuvolone, un maestro di tutti noi, o almeno di quanti sono operatori del diritto, scrive nel volume 32 dell'enciclo-

pedia del diritto: nel diritto penale moderno degli Stati civili e, per quanto ci riguarda, sulla base dell'articolo 25 della Costituzione, l'applicazione della pena è vincolata al principio di legalità. L'esigenza dell'individualizzazione della sanzione penale in fase giudiziaria fa sì che un ampio spazio venga dato alla discrezionalità giurisdizionale.

Anche il professor Messina, un altro grande maestro del diritto penale del secolo scorso, scrive: la discrezionalità sorge da una varietà infinita di possibili situazioni che meritano specifico apprezzamento, onde si deve lasciare all'organo giurisdizionale il compito di determinare nel caso concreto il pensiero del diritto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discrezionalità del giudice è espressione di un sistema democratico. Nei regimi dittatoriali, in quelli cioè dove la libertà è compressa, il sistema penale conosce una regola ferrea, che si ripete nei regimi di destra come in quelli di sinistra. È lo Stato etico che prevale e nello Stato etico è il legislatore che, in astratto, dice ciò che è bene e ciò che è male; e, dicendolo in astratto, configura in astratto la pena che deve essere applicata, al di là di qualsivoglia discrezionalità. Il giudice diventa un funzionario, un burocrate ed è lo Stato che decide anche la pena, la sanzione. Questa è una regola che ci viene dalla storia dei popoli, dalla storia del diritto e dalla storia del diritto penale. E questo è ciò che noi non vogliamo, perché la cultura che sottende le proposte contenute nel provvedimento Cirielli vanno esattamente in questa direzione: limitare il principio della individualizzazione della pena, limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione della gravità o meno del comportamento sottoposto al suo giudizio, introdurre elementi di eticità dello Stato, in ragione dei quali, se recidiva vi è, essa vi deve essere sempre e deve essere applicata nel massimo della pena consentita, senza che il giudice possa dire se quel fatto meriti o meno la supposta severità.

Oggi il collega Vitali per il gruppo di Forza Italia ci ha detto che ciò sarebbe utile e necessario ai fini delle politiche

securitarie che il centrodestra e la maggioranza di governo fortemente perseguono. Signor Presidente, questo argomento rende chiaro il motivo per cui ormai nelle vecchie democrazie europee sui temi della sicurezza il convincimento della gente abbia subito profonde trasformazioni. Oggi, in Francia ed in Inghilterra, se si domanda al cittadino comune a chi dia più fiducia in tema di politiche securitarie (questo è ormai provato), si risponde: « ai Governi di centrosinistra ». Ed io credo che la stessa risposta verrebbe oggi data anche in Italia, dal cittadino elettore del nostro paese. Infatti, connettere la sicurezza con l'istituto della recidiva reiterata e con una disciplina fortemente repressiva e, comunque, assai severa della codicistica in tema di determinazione della pena significa evidentemente essere rimasti indietro sui temi securitari di almeno mezzo secolo. Oggi, neppure la destra storica italiana afferma più cose di questo genere. Voi affermate, perché ne avete la necessità, argomenti siffatti. Tuttavia, tu — mi rivolgo amichevolmente a Luigi Vitali, attesa l'antica amicizia — certamente sai che nella tua città un ragazzo ogni cinque, tra i 14 e i 18 anni, ha commesso, almeno una volta, un reato contro il patrimonio.

Allora, preoccupiamoci di più degli insegnamenti di sostegno ai quali il Governo ha sottratto risorse, preoccupiamoci di più degli interventi preventivi. Stiamo attenti allo smantellamento del tribunale dei minorenni se veramente vogliamo articolare sicure e certe politiche securitarie. Non è certamente con proposte come questa che possiamo andare incontro e risolvere problematiche di tale importanza.

Signor Presidente — e mi avvio alla conclusione — vi è una ragione in forza della quale stiamo svolgendo questa discussione sulle linee generali. Dobbiamo ricercarla nell'invito rivolto dal rappresentante di Forza Italia ad una, per lui, più serena e pacata discussione sul « se » il Parlamento non debba introdurre elementi di benevolenza verso coloro che non hanno mai commesso reati, cioè gli incensurati. Dunque, in una proposta di imbarbarimento del processo, nell'ambito

di una logica della repressione, spunta all'improvviso un giglio bianco. Lì dobbiamo essere cattivi, però non dobbiamo essere sempre cattivi, qualche volta dobbiamo anche essere buoni. Ci si chiede perché non prevedere forme incentivanti di recupero per chi non ha mai sbagliato, per l'incensurato.

Dico subito al collega Vitali che questa nuova veste data all'emendamento « salva Previti » non ci convince, siamo nettamente contrari e la ostacoleremo con tutte le nostre forze. Troviamo che questo ennesimo tentativo di strumentalizzazione del nostro Parlamento e della legge sia una cosa indecorosa! Francamente, mi stupisco, e non lo farò mai abbastanza, di come metà del Parlamento debba essere tenuta in scacco da una sola persona.

Sul piano della valutazione di merito, non ci sarebbe nulla di più inutile di una proposta che rendesse vincolante per il giudice l'applicazione delle attenuanti generiche in presenza di imputato incensurato. Ciò per la semplice ragione che nel momento in cui il magistrato giudicante deve infliggere la sanzione per un determinato comportamento, se necessariamente deve applicare all'imputato incensurato la riduzione di un terzo della pena, determina la pena stessa in misura tale da ottenere, al netto della riduzione, la pena che ha in mente. Cionondimeno, tale ragionamento, che è di un'ovvietà lampante, credo sia stato colto immediatamente dal presidente Pecorella, dall'onorevole avvocato Ghedini, dall'onorevole Luigi Vitali e da tutti i giuristi che numerosi fanno parte, in questo Parlamento, del centrodestra.

Dunque, vi è una sola ragione per cui si rischia una crisi politica al solo fine di introdurre a tutti i costi l'emendamento « salva Previti ». Tale emendamento non serve, come ho detto, per determinare la pena, ma ha un altro grande e straordinario pregio: quello di far scattare le prescrizioni per tutti quei reati che si trovino al limite, come massimo edittale, tra un regime di prescrizione di una certa durata ed un regime di prescrizione di durata inferiore.

Questo emendamento serve semplicemente ed esclusivamente per far scattare la prescrizione. Ed allora, al di là dell'abile argomentare del collega Vitali, noi svilupperemo su questo piano una battaglia parlamentare senza quartiere, sia in Parlamento sia fuori del Parlamento, e denunceremo l'ennesima strumentalizzazione. Ci auguriamo fortemente, per il decoro e la dignità dell'aula in cui quotidianamente lavoriamo, che le attuali difficoltà della maggioranza siano tali e permangano tali da impedire questo nuovo scontro fra il centrodestra e il centrosinistra, fra il bene e il male, perché quando si parla di un emendamento « salva Previti » da una parte sta il bene, dall'altra sta il male. È un mio modo molto semplice, se volete anche antiquato, di ragionare; di esso sono ampiamente convinto e con esso ho alimentato la mia vita professionale ed oggi alimento quella politica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 2055)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cirielli.

EDMONDO CIRIELLI, *Relatore*. Non vorrei far perdere ulteriore tempo — anche perché penso che, a giudicare da quello che ho sentito, avremo tempo in aula per discutere abbondantemente —, tuttavia, per un'esigenza di chiarezza ed anche perché rimanga agli atti parlamentari, vorrei dire che ho citato rapidamente il problema dell'incostituzionalità della norma presunta, confermando che le norme introdotte sono sopravvissute per oltre trent'anni alla Costituzione repubblicana e non sono state modificate per via di una pronuncia della Corte costituzionale, bensì per una riforma del legislatore.

Non credo che questo provvedimento sia arrivato in fretta in Parlamento, perché è stato presentato oltre due anni e mezzo

fa. Il discorso della commissione Nordio vale per questo provvedimento, ma anche per gli altri che sono all'esame del Parlamento e che sono stati anche citati dai colleghi; quindi, penso che, *mutatis mutandis*, potrebbe valere sicuramente analogo ragionamento.

Vorrei cogliere gli aspetti positivi degli interventi dei colleghi dell'opposizione, ringraziando la solidarietà della maggioranza, perché ritengo anch'io che certamente l'esito del dibattito in Commissione è stato penalizzato da polemiche politiche e sicuramente sono possibili forti interventi modificativi, che non incidano sul principio generale che noi, come gruppo di Alleanza nazionale, abbiamo voluto introdurre — ed io come relatore recepire — con questa normativa. Credo che, al di là degli accesi toni che fanno parte della dialettica politica del collega Bonito, il merito di questi provvedimenti sia anche quello di riportare chiaramente, in questo clima di confusione ideologica, di fronte al corpo elettorale, il pensiero delle parti politiche, per poter poi far meglio scegliere agli elettori coloro che devono votare e che devono rappresentarli nel Governo.

Voglio soltanto dire che, per la verità, in campagna elettorale ricordo ampiamente i manifesti del centrosinistra, che portavano slogan sulla sicurezza e sulla certezza della pena esattamente analoghi a quelli del centrodestra. Noi abbiamo fatto alcune proposte — forse saranno sbagliate —; ci aspettiamo proposte da parte del centrosinistra sulla certezza della pena.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rinuncio alla replica, Presidente.

**(Annunzio di una questione pregiudiziale  
— A.C. 2055)**

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata dai deputati Fanfani ed altri la

questione pregiudiziale n.1 (*vedi l'allegato A - A.C. 2055 sezione 1*), la quale sarà discussa e votata in altra seduta.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: Bonito ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (543-B) (ore 19,42).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali - A.C. 543-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, in data 6 giugno 2001, i colleghi del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo della Commissione giustizia depositavano la proposta di legge n. 543, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.

A sostegno di tale proposta i colleghi espongono che l'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1933 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Il successivo comma 57 stabilisce che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad esclusione del personale militare, di quello delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Combinando le suddette disposizioni risulta abrogato il divieto di iscrizione all'albo degli avvocati, previsto all'articolo 3, comma 2, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che sancisce l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche e di beneficenza e della Banca d'Italia.

L'effetto di tale previsione è grave sotto diversi profili. Infatti, la figura del difensore nel nostro ordinamento ha diretto radicamento nella norma costituzionale (articolo 24) e la norma sulla incompatibilità è di diretta derivazione da principi di civiltà giuridica atti ad assicurare, con l'indipendenza - nel senso ampio e tecnico di mancanza di subordinazione - del difensore, l'inviolabilità del diritto di difesa.

Inoltre, mentre le leggi che regolano le altre professioni liberali (medici, ingegneri, architetti, commercialisti, geometri, ragionieri e così via), non ponendo queste professioni problemi in relazione alla tu-

tela dell'inviolabilità del diritto di difesa, non hanno una siffatta disposizione sull'assoluta incompatibilità con altro impiego retribuito, viceversa problemi di rilievo si pongono per la professione forense.

Anche se, forse, in via di interpretazione, è possibile ritenere che la norma non estende il lavoro parziale ai magistrati, peraltro non richiamati nel campo di esclusione — per cui non sarà possibile la figura aberrante del magistrato al 50 per cento iscritto all'albo degli avvocati —, si pongono seri problemi per l'inviolabilità del diritto di difesa per l'avvocato che, ad esempio, contemporaneamente sia anche cancelliere, ufficiale giudiziario, dipendente non militare degli uffici giudiziari o degli istituti previdenziali o dei Ministeri.

Si verrà a creare uno strano rapporto di interazione pubblico-privato per cui il prestigio del difensore non sarà più basato sulla sua professionalità, ma sul suo potere nell'ambito dell'amministrazione, con creazione di una clientela al di fuori di una corretta concorrenza professionale e di una commistione di interessi privati in attività pubbliche.

Non è possibile che il particolare rapporto fiduciario per l'esercizio del diritto di difesa sia compromesso da una normativa siffatta. Il cittadino non potrà non rivolgersi all'avvocato che lavora negli uffici pubblici — peraltro a potenziali controparti — e si troverà ad essere assistito da un difensore condizionato oggettivamente dalla sua posizione di pubblico dipendente, divaricato da due concorrenziali interessi.

Questi erano il fondamento e la motivazione che avevano spinto i colleghi a presentare questa proposta di legge che, peraltro, riproduce fedelmente un'identica proposta di legge depositata nel corso della XIII legislatura dal collega, onorevole Ennio Parrelli.

La proposta di legge è stata esaminata in prima lettura dalla Camera dei deputati che, approvandola in sede legislativa, ha introdotto integrazioni alla proposta stessa, nel senso che, successivamente all'articolo 1 — che, come ho già detto, pone

il principio di cui ho dato lettura integrale —, è stata introdotta una disciplina transitoria quanto mai opportuna.

Disciplina transitoria con la quale è stato previsto che il soggetto interessato dalla disciplina ha a disposizione tre anni per esprimere l'opzione in favore dell'impiego pubblico ovvero in favore della libera professione. Non soltanto, nel corso dell'esame al Senato della Repubblica i colleghi senatori hanno introdotto un ulteriore principio in forza del quale la persona interessata che entro il triennio abbia operato una opzione in favore della libera professione, dispone di cinque anni di tempo per poter ritornare sulla sua decisione richiedendo, previa cancellazione dall'albo forense, il rientro nella sua posizione di impiegato pubblico.

Il provvedimento torna, pertanto, all'esame della Camera dei deputati attesa quest'ultima importante modifica e l'ulteriore modifica introdotta dal Senato che ha ampliato il termine disponibile per l'opzione dai sei mesi deliberati in prima lettura a tre anni.

Il provvedimento è ora quindi al nostro esame per l'approvazione delle modifiche di cui ho appena accennato e in questi termini rassegnò la mia relazione ai colleghi della Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il collega relatore per la sua esauriente relazione che ha posto in evidenza tutti i passaggi del provvedimento nei due rami del Parlamento. Il Governo ovviamente esprime l'auspicio che, trattandosi di un provvedimento in terza lettura, possa essere approvato definitivamente da questo ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

**LUIGI VITALI.** Grazie, signor Presidente. Il mio intervento sarà sintetico, non

vi è molto da aggiungere a quanto accennato dal relatore. In fase di prima lettura alla Camera vi fu unanime condivisione di questo provvedimento che prende le mosse non da una spinta lobbistica degli avvocati ma dalla necessità di evitare — anche in via potenziale — un molto probabile conflitto di interessi e per dare serenità e serietà all'esercizio della professione forense.

Anzi, in quell'occasione tutti i componenti della Commissione e del Parlamento condivisero la necessità di dovere intervenire anche per quanto riguarda la regolamentazione dell'esercizio *part-time* di altre libere professioni. Il Senato, rispetto alla originaria formulazione della Camera ha voluto introdurre, forse anche in maniera opportuna, delle maggiori garanzie, delle maggiori opportunità per quanti, *in medio tempore*, avevano optato per l'esercizio parziale dell'attività professionale in costanza di rapporto di lavoro pubblico. Sono stati quindi previste maggiori garanzie e tempi più ampi per decidere il passaggio o meno dalla professione a tempo pieno al ritorno all'attività precedente. È stata inoltre inserita un'altra clausola di salvaguardia, come ricordava il relatore, quella in base alla quale per cinque anni il soggetto può richiedere di rientrare nell'organico della pubblica amministrazione dalla quale dipende.

Abbiamo ritenuto opportuno non apportare nessuna ulteriore modifica proprio per venire incontro sia all'esigenza oggettiva, esterna al Parlamento, che questo provvedimento diventi subito legge, sia perché tutto sommato, ragionandovi, ci siamo convinti che forse le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura erano alquanto opportune, anche se assolutamente non indispensabili. Quindi anche da parte del gruppo di forza Italia vi è assoluta convinzione e voto favorevole su questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Fanfani, iscritto a parlare, si intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione

sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 543-B)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bonito.

**FRANCESCO BONITO, Relatore.** Signor Presidente, rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.** Signor Presidente, rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE.** Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione delle mozioni Buemi ed altri n. 1-00276, Ronchi ed altri n. 1-00278 e Calzolaio ed altri n. 1-00280 sulla moratoria universale delle esecuzioni capitali (ore 19,53).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Buemi ed altri n. 1-00276, Ronchi ed altri n. 1-00278 e Calzolaio ed altri n. 1-00280, riguardanti la moratoria universale delle esecuzioni capitali (*vedi l'allegato A — Mozioni sezione 1*).

Avverto che è stata altresì presentata la mozione Naro ed altri n. 1-00282 che verte sullo stesso argomento delle mozioni all'ordine del giorno (*vedi l'allegato A — Mozioni sezione 1*). La discussione pertanto si svolgerà anche su tale mozione.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione delle mozioni è pubblicata nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

È iscritto a parlare l'onorevole Buemi, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00276. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, dall'inizio del 2003, l'organizzazione *Nessuno tocchi Caino* ha messo a disposizione del Governo italiano e del Governo greco, Presidente di turno dell'Unione europea, un « piano » dettagliato delle cose da fare per vincere la battaglia all'Onu a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali, piano comprensivo anche delle informazioni, delle stime e delle valutazioni su un voto all'Assemblea generale.

Nel corso dei dieci mesi passati e a seguito anche di numerose missioni compiute in Africa, in Centro-Asia e in Asia del Sud, volte a rafforzare lo schieramento a favore dell'adozione della risoluzione all'Assemblea generale, *Nessuno tocchi Caino* ha continuato ad aggiornare il suddetto piano, giunto nel frattempo alla quarta edizione, e a metterlo a disposizione, oltre che del Governo italiano, divenuto, il 1° luglio 2003, Presidente dell'Unione europea, anche di tutti i Governi dei paesi membri dell'UE. In base ai dati di *Nessuno tocchi Caino*, una risoluzione « per la moratoria, in vista dell'abolizione » avrebbe in Assemblea generale il seguente esito: voti a favore tra i 95 e i 101, astensioni tra le 22 e le 31; voti contrari tra i 60 e i 65, mentre un eventuale emendamento sulla « sovranità nazionale », avanzato da paesi mantenitori della pena di morte, potrà contare su 61 co-sponsor e sarà respinto con 96 voti contrari, 77 voti a favore, 14 astensioni e 4 paesi indecisi.

Dopo un primo annuncio fatto il 5 maggio 2003 dal Vicepresidente del Consiglio, onorevole Gianfranco Fini, il 2 luglio 2003 anche il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione al Parlamento europeo del programma italiano di Presidenza dell'Unione

europea, ha dichiarato di voler presentare una risoluzione pro moratoria all'Assemblea Generale del 2003.

Il 4 settembre 2003, il Parlamento europeo ha « invitato la Presidenza italiana a concretizzare il suo impegno a far adottare una moratoria universale sulle esecuzioni capitali durante la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite »; a favore di tale iniziativa si è espresso anche il Parlamento italiano con le mozioni approvate il 29 luglio 2003 dalla Camera dei Deputati e il 25 settembre 2003 dal Senato della Repubblica.

Il 29 settembre 2003, il Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, ha dichiarato di condividere la posizione del Parlamento europeo e ha chiesto che la campagna « ormai decennale per una moratoria mondiale delle esecuzioni trovi la giusta conclusione in Assemblea generale ». Dopo un primo parere contrario all'iniziativa pro moratoria in Assemblea generale, espresso il 21 luglio 2003, il Consiglio dei ministri degli affari esteri dell'Unione europea ha deciso di riaprire la discussione sulla proposta italiana nelle riunioni del 29 settembre 2003 a Bruxelles e del 13 ottobre 2003 a Lussemburgo.

Le conclusioni della riunione del 29 settembre 2003 sono state presentate dal ministro Franco Frattini, Presidente di turno del Consiglio, in questi termini: l'obiettivo della moratoria mondiale è condiviso dai *partner* europei ma ci sono divergenze tattiche sull'opportunità e sui tempi di una proposta di risoluzione all'Onu; in particolare, ha reso noto il ministro Frattini, c'è preoccupazione da parte di alcuni ministri che un possibile esito negativo di una risoluzione abbia un significato ancora più negativo per quanto riguarda l'abolizione, che rimane l'obiettivo finale di quest'azione.

Il tema, ha concluso il ministro Frattini, « resta nell'agenda europea » e « stiamo valutando come affrontarlo, anche tecnicamente ». Secondo quanto riferito dal ministro Frattini, la riunione del 13 ottobre 2003 si è conclusa con l'impegno della presidenza italiana dell'Unione europea a « informare con una nota scritta » gli altri

governi dell'Unione europea sul risultato dei colloqui bilaterali che sta intrattenendo sulla proposta avanzata dall'Italia di presentare una risoluzione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Con questo ulteriore rinvio non solo si è accumulato un gravissimo ritardo politico rispetto all'adozione della risoluzione *pro* moratoria da parte dell'Assemblea generale dell'ONU in corso, tant'è che da parte dei delegati al Palazzo di vetro si sta dando per acquisito che non ci sarà quest'anno una iniziativa italiana contro la pena di morte, ma rischia di consumarsi del tutto anche il tempo tecnico della stessa presentazione della risoluzione, essendo l'Assemblea generale iniziata ormai dal mese di settembre 2003 e dovendo le risoluzioni sui diritti umani essere state depositate da un pezzo.

Dopo mesi in cui si è fatta eco di timori manifestamente falsi e di valutazioni pessimistiche del tutto infondate, la ricerca da parte della presidenza italiana di un consenso europeo rischia ormai, giorno dopo giorno, di compromettere un obiettivo ed una causa assolutamente vincenti. È stata fatta cadere l'offerta di *Nessuno tocchi Caino* e del Partito radicale transnazionale di una disponibilità di Emma Bonino ad accettare lo stesso incarico di guida della delegazione italiana all'Assemblea generale affidatole dal Governo italiano nel 1994, con riguardo alla moratoria delle esecuzioni.

Questa è la situazione fino ad oggi, signor ministro, e queste sono le ragioni che ci inducono a chiedere al Governo di compiere i passi conclusivi, ormai urgenti e necessari — seppure ci rendiamo conto che molto tempo è trascorso e che i termini sono assolutamente ravvicinati —, per la presentazione e l'adozione nell'Assemblea generale in corso di una risoluzione a favore della moratoria universale delle esecuzioni capitali, in adempimento dei proclamati impegni da parte del Parlamento europeo, del Parlamento italiano e, ovviamente, anche da parte del Governo italiano (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Ronchi, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00278. Ne ha facoltà.

**ANDREA RONCHI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo un primo annuncio fatto nello scorso mese di maggio da parte del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, onorevole Gianfranco Fini, e il 2 luglio 2003 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione al Parlamento europeo del programma italiano di presidenza dell'Unione europea, si è voluto dare corpo e spessore alla intenzione di questa grande battaglia per i diritti umani che è la moratoria della pena di morte. Si tratta di un impegno che da anni porta avanti questa maggioranza, i partiti che la compongono, tutto il Parlamento ed in questo senso basta ricordare il grande voto che è stato espresso alla fine del mese di luglio, rispetto al quale abbiamo più volte ricordato — riprendo anche le parole del collega Giachetti — che tipo di importanza abbia avuto quel voto, che ha unito destra, sinistra e centro, tutto il Parlamento, a sostegno dell'azione del Governo in questa grande battaglia dei diritti umani.

Il collega Buemi ha citato a grandi linee le tappe salienti, fondamentali di questo nostro comune cammino, del Parlamento: della Camera e del Senato. Peraltro, ricordo al collega che a settembre ci fu il voto del Senato, che ritrovò una sorta di grande consenso e di grande unanimità. Inoltre, signor Presidente, onorevole sottosegretario, ci fu il passaggio importante anche del Parlamento europeo, con una mozione che lo trovò tutto unito a sostegno di questa azione di Governo anche dell'Europa.

Con questa mozione vogliamo dire « grazie » al Governo italiano e al ministro Frattini per la sua azione e qui non concordo con il collega Buemi che ha sottinteso una sorta di ritardo e di atteggiamento volto a prendere sotto gamba questo grande tema e questa grande battaglia. Il Governo si è battuto e in questo senso sono stato a Bruxelles, personal-

mente, testimone dell'impegno del ministro Frattini volto a cercare di convincere anche quelle riottosità europee che io credo di aver potuto intravedere.

Ancora non capisco bene i contorni di certi tipi di resistenze quando tutti, a parole, si dicono contrari alla pena di morte o ritengono di voler cancellare dal mondo questa infamia, mentre poi li vediamo perdersi nei corridoi e nei cortili di qualche giochetto della diplomazia che poco ha a che fare con la grande battaglia ideale.

Non voglio ripetermi nelle considerazioni che il collega Buemi ha già svolto. Vorrei soltanto ricordare che con questa mozione vogliamo stimolare, essere vicini al Governo per fargli sentire che non si tratta di una battaglia di una parte politica, ma di tutto il Parlamento; è per tale motivo che chiediamo al Governo di continuare in questa azione diplomatica, di intensificare, di aumentare, di alzare il tono anche del discorso politico e diplomatico per ottenere concretamente e sostanzialmente la grande vittoria dei diritti civili, la grande vittoria umana, cancellando e debellando questa grande infamia che è la pena di morte.

Abbiamo poche ore per farlo — ha ragione il collega Buemi — ma si può compiere comunque un grande sforzo.

Signor sottosegretario, è necessario, soprattutto, che si dica con chiarezza chi, a livello europeo, per non so quale motivo, non vuole sentire l'alta voce, la nobile voce dei Parlamenti, chi, ancora una volta, vuole ostacolare una grande battaglia di civiltà. Noi alziamo forte la voce, ringraziamo il Governo ed, in particolare, il ministro Frattini per ciò che ha fatto, anche se resta l'amarezza per le grandi difficoltà che, ancora una volta, a livello europeo, si sono riscontrate.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Innocenti, che illustrerà anche la mozione Calzolaio ed altri n. 1-00280, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

**RENZO INNOCENTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappre-

sentante del Governo, come abbiamo già avuto modo di dire in quest'aula, in occasione dell'approvazione a luglio delle mozioni, presentate all'epoca, che impegnavano il Governo a fare tutto il necessario per giungere alla presentazione, alla discussione ed all'approvazione in Assemblea generale delle Nazioni Unite di una risoluzione, un concetto accomunò tutti, come è stato ricordato poco fa: mi riferisco alla grande battaglia per affermare i diritti civili e di libertà. Un paese che intende affermare ciò non può che battersi fin da subito per abolire ovunque e al più presto la pena di morte.

Credo che ciò significhi raccogliere un sentimento comune, condiviso da tutto il popolo italiano. In Italia esistono terre, come quella dalla quale provengo, la Toscana, nelle quali è stata abolita la pena di morte; in particolare, il Granducato di Leopoldo, forse, fu il primo al mondo ad abolire nel 1786, e, oltre la pena capitale, anche la tortura. Vi sono motivazioni ideali, storiche e culturali perché questa battaglia si affermi nel mondo.

Pur prendendo atto, come risulta in questi giorni dal dibattito al riguardo, che sta aumentando il numero dei paesi nei quali si decide di non applicare la pena di morte, sono comunque ancora tanti i paesi le cui legislazioni continuano a prevederla e nei quali si continuano a mandare a morte ogni anno migliaia di persone. Le esecuzioni capitali sono ancora tante; ancora tanti sono i paesi (64) nel cui ordinamento è prevista la pena di morte.

Questo è il motivo per cui riteniamo che vi sia l'urgenza di una moratoria universale delle esecuzioni, in vista proprio di una completa abolizione della pena di morte.

Come è stato ricordato anche dal collega Buemi poco fa, oggi vi sono le condizioni per farlo che, forse, non esistevano in un altro momento. Ce lo dicono i rappresentanti degli altri paesi in sede di Assemblea generale dell'ONU in questi giorni. I dati che sono stati forniti non sono stime elaborate secondo rilevazioni statistiche; sono ormai accertamenti com-

più dietro pronunciamenti di governi e di rappresentanti di paesi all'interno dell'Assemblea generale.

È un'opportunità che in questo modo si può definire realmente storica e che noi dobbiamo cogliere, tutti insieme, perché è un risultato che sicuramente eleva il livello di civiltà non soltanto di chi propone tali cose, ma nel mondo intero. Date queste condizioni, dobbiamo cercare di coglierle. È una battaglia, come veniva ricordato, per affermare i diritti umani, il diritto alla vita, e sarebbe bello se vi fosse un pronunciamento che segnasse l'inizio del terzo secolo.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole Innocenti, l'inizio del terzo millennio.

**RENZO INNOCENTI.** Certo, Signor Presidente, il terzo millennio.

**PRESIDENTE.** Per la precisione, onorevole Innocenti. Nel terzo secolo la pena di morte era piuttosto diffusa!

**RENZO INNOCENTI.** È una grande affermazione ideale nel mondo. È tuttavia una battaglia da svolgere in modo limpido e trasparente. Ed allora, certe posizioni ancora non sono chiare e sono alquanto viziate, forse da attendismo. C'è una sorta di attesa che si creino anche ulteriori condizioni? Non lo so! Sinceramente, credo che a questo punto noi dobbiamo fare i conti con le nostre coerenze ed i nostri convincimenti.

Noi abbiamo avuto, sia alla Camera sia al Senato, un pronunciamento e credo che anche in questo momento vi siano le condizioni per arrivare ad un ulteriore pronunciamento. Certo che i giorni a disposizione sono veramente pochi, si tratta di una questione di ore.

Non possiamo abbandonare questo terreno ed assumere un atteggiamento rinunciatario. Non possiamo nemmeno cercare di avere il consenso di tutti per presentare un documento del genere. Se in sede europea, veniva ricordato prima, vi sono titubanze e riserve, che emergano!

Ricordavo prima che si tratta di una battaglia da fare in trasparenza ed in estrema limpidezza di comportamenti. Non possiamo essere noi a tirarci indietro, proprio perché abbiamo la presidenza, come paese, del semestre europeo. Saremmo accusati proprio per questo: è un'aggravante e non, come ho sentito dire, un elemento di prudenza, per cui occorre essere cauti, perché siamo alla presidenza dell'Unione europea. Tutt'altro: il ruolo della presidenza è quello di stimolare ed accelerare, facendo emergere, se vi sono, anche i comportamenti che mostrano titubanze. Che vengano fuori! Noi siamo per cercare, come gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di valutare la qualità della presidenza italiana del semestre europeo sulla base dei comportamenti che adotterà in ordine a questa vicenda.

Non lo faremo soltanto noi, ma l'opinione pubblica mondiale che valuterà non tanto l'atteggiamento di un Presidente del Consiglio, ma quello di un paese. Il Presidente del Consiglio si è già pronunciato in sede europea, nella presentazione del programma del semestre; si è pronunciato successivamente nell'Assemblea generale dell'ONU, definendo questa una priorità; quindi siamo conseguenti e coerenti rispetto a questo!

Mi auguro vengano dal Governo, rispetto ad alcune notizie di stampa che mostrano atteggiamenti di rinuncia, smentite chiare. Questa è la sede migliore per poterlo fare, perché siamo nel Parlamento e parliamo non soltanto tra noi, ma soprattutto al paese. Occorrono parole chiare ed azioni immediate perché vi è un termine per la presentazione e l'adozione all'Assemblea generale, che è in corso, di una risoluzione da parte dell'ONU è imminente. Credo ci sia tempo fino al 7 novembre e quindi è una cosa veramente di poche ore. Ci sarà la necessità che questo dibattito iniziato stasera fra di noi si concluda con una mozione, mi auguro unitaria, che impegni il Governo a compiere gli ultimi passi decisivi e conclusivi per presentare la risoluzione ed impe-

gnarsi in sede ONU per l'approvazione immediata, se necessario anche come singolo paese.

Credo che questo sia un elemento che caratterizzerà in modo qualitativo la Presidenza dell'Unione europea e, soprattutto, il comportamento di un paese civile come l'Italia (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Naro, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00282. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE NARO.** Signor Presidente, tutte le mozioni in discussione danno atto al Governo dei tentativi operati per giungere al pronunciamento di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la moratoria universale delle esecuzioni capitali. Infatti, il Governo italiano, presieduto dall'onorevole Berlusconi, nel 1994 presentò all'Assemblea generale dell'ONU la richiesta di risoluzione che fu bocciata soltanto per otto voti. Lo stesso Premier, a distanza di quasi un decennio, nell'illustrare al Parlamento europeo lo scorso 2 luglio il programma di semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, annunciava la determinazione di rinnovare ancora la richiesta del 1994, una richiesta che deve vedere l'Italia come trainante rispetto all'Unione, ma che deve coinvolgere tutta l'Unione. Conseguentemente, era logico che tutti gli impegni che le mozioni in discussione chiedono al Governo fossero volti al sollecito compimento dei passi necessari per la presentazione e l'adozione di tale eventuale, ma auspicata, risoluzione.

Tra la richiesta del 1994 e la determinazione annunciata di presentazione di quella attuale si collocano le iniziative del Governo italiano e dell'Unione europea nella Commissione dei diritti umani dell'ONU, dove una risoluzione per la moratoria delle esecuzioni è stata approvata per cinque anni consecutivi, dal 1997 al 2001. Questo contribuì ad un radicale cambiamento degli atteggiamenti e delle aspetta-

tive della coscienza sociale nei riguardi della problematica.

Infatti, secondo i dati diffusi dall'associazione Nessuno tocchi Caino, nel dicembre 2001 erano 127 i paesi che avevano abbandonato la pena capitale e 69 quelli che vi facevano ricorso. Certamente è una situazione meno negativa rispetto al 1993, anno di costituzione dell'associazione, quando i paesi abolizionisti erano 99 e quelli mantenitori 97.

Nell'aprile del 2001, un gruppo costituito da 14 premi Nobel e da 69 tra le personalità più prestigiose del mondo, con un appello sottoscritto, chiedeva al Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'istituzione di tribunali per giudicare i crimini contro l'umanità commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda, con la specifica richiesta di escludere il ricorso alla pena di morte, mentre la pena stessa era prevista l'interno di alcuni Stati per reati infinitamente meno gravi. Successivamente, anche la comunità di Sant'Egidio, che si è fatta promotrice di un appello a livello mondiale per la moratoria universale, ha raccolto oltre quattro milioni di adesioni in 150 paesi del mondo, di cui circa un terzo con ordinamenti che prevedevano la pena di morte.

Un fronte morale internazionale dunque, comprendente tutte le grandi religioni e le personalità più prestigiose della cultura laica. Come si può rilevare, l'impegno di questa maggioranza non è estemporaneo, ma radicato nella profonda coscienza del rispetto della vita e nella consapevolezza del primato dei diritti umani, civili e politici. Su tale scia, qualche mese addietro, il Vicepresidente del Consiglio Fini ha espresso l'apprezzamento del popolo italiano al Governatore del Illinois, George Ryan, per avere fermato, per la prima volta in uno Stato americano, le esecuzioni capitali.

L'Italia è la nazione che prima delle altre, all'inizio degli anni novanta, sollecitata da Nessuno tocchi Caino, ha introdotto sostanzialmente il concetto di moratoria universale delle esecuzioni capitali, conquistando alla sua causa alcuni popoli democratici, cioè rispettosi dei diritti

umani fondamentali, e, anno dopo anno, anche quei paesi che gradualmente approdavano alla convivenza democratica (ciò avveniva principalmente nei paesi dell'est europeo e in quelli del Sudafrica). Oggi, anche la Turchia, candidata all'ingresso nell'Unione europea, abolisce la pena di morte.

L'azione operata dalla cultura del rifiuto della pena capitale è stata capillare e sostanziale, se si pensa che, dal 1997 ad oggi, 89 dei 191 paesi membri dell'ONU hanno già sponsorizzato una soluzione per la moratoria in sede ONU e 72 di essi lo hanno fatto in sede di Assemblea generale nel 1999, in un periodo cioè in cui la situazione per la proposizione del problema era meno favorevole di quella presente, perché più incisiva è oggi la cultura contraria alla pena di morte.

Oggi, alcuni paesi che finora non hanno sponsorizzato la moratoria, dovendosi schierare, sembrerebbero essere propensi per la moratoria, come il Kenya, per esempio. La Cina è ancora irremovibile, ma nel recentissimo incontro tra Unione europea e Cina, il Presidente Berlusconi, nella qualità di Presidente del semestre europeo, dopo avere fatto mettere in agenda, accanto alle questioni economiche, anche quelle dei diritti umani, ha chiesto che finalmente fossero dilatate le pesanti attuali ombre gravanti sul mancato rispetto dei diritti fondamentali della persona. È auspicabile che la Cina possa pervenire presto al cuore del problema, mettendo in discussione la pena capitale che, fino a questo momento, l'ha annoverata tra i principali paesi giustizialisti. Basti pensare all'uccisione, nel 2001, di 1.780 persone su 2.205 condanne eseguite in tutto il mondo, secondo una recente indagine del *New York Times*. E la stessa fonte avanzava il dubbio che le persone uccise in Cina potessero essere addirittura tremila.

Come fanno rilevare tutte le mozioni, compresa quella di cui sono proponente, dalla riunione del Consiglio dei ministri degli affari esteri dell'Unione europea del 29 settembre 2003 è emerso che l'obiettivo della moratoria mondiale è condiviso dai

partner europei, ma che ci sono divergenze tattiche sull'opportunità e sui tempi di una proposta di risoluzione all'ONU. E la successiva riunione del 13 ottobre, secondo quanto riferito dal ministro Frattini, si è conclusa con l'impegno della Presidenza italiana dell'Unione europea ad informare, con nota scritta, gli altri Governi dell'Unione europea sul risultato dei colloqui bilaterali che sta intraprendendo sulla proposta avanzata dall'Italia di presentare una risoluzione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa è una soluzione che circoscrive le responsabilità di cui dovranno rispondere i vari soggetti interessati e che consentono all'Italia di salvaguardare il prestigio di grande paese per quanto riguarda l'impostazione di una politica estera di ampio respiro e consona ai tempi che stiamo attraversando.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

**ROBERTO GIACHETTI.** Signor Presidente, credo che questo dibattito nonostante tutto sia utile. Credo che, se la politica ha un senso anche per la sincerità e la lealtà dei comportamenti e delle parole che ciascuno di noi pronuncia nel corso dei dibattiti, non dobbiamo interpretare quella attuale come una situazione irreversibile, ancorché tutti abbiamo letto le dichiarazioni del ministro Frattini rilasciate nei giorni scorsi. Credo (in particolare, voglio dare atto di ciò al collega Ronchi, che è, in questo momento, dall'altra parte, anche se, su queste iniziative, è sempre stato protagonista tra coloro che si battono per l'abolizione e per la moratoria sulla pena di morte, insieme a tutti gli altri colleghi che sono intervenuti e che interverranno in questo dibattito) queste ore possano consentirci di giungere al traguardo che il collega Ronchi individuava come possibile e rispetto al quale auspicava la possibilità di raggiungere obiettivi.

Dobbiamo sapere, tuttavia (mi rivolgo al collega Ronchi che conosce ciò perfettamente e soprattutto al Governo), che stiamo parlando effettivamente di ore. In-